

COM.



COMUNE DI MONTANARO

OGG.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 3° LOTTO DEL CANALE SCOLMATORE NORD

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

DES.

SCHEMA DI CONTRATTO

FASE	ID	REV.
ESE	D2	01

GRUPPO DI LAVORO :

ENDACO srl (Capogruppo mandatario)
Dott. ing. Gian Piero Enrione



Dott. geol. Stefano Tuberga
(Mandante)

Dott. ing. Guido Zanzottera
(Mandante)



00	12/05/2017	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	DF	GPE	GPE
00	20/04/2017	PRIMA EMISSIONE	DF	GPE	GPE
REV.	DATA EM.	MOTIVO REVISIONE	PREPARATO	RIESAMINATO	APPROVATO
La proprietà intellettuale di questo documento è della Endaco Srl; esso, sia in forma controllata che non controllata, non può essere diffuso né duplicato senza una preventiva autorizzazione scritta della Direzione della Società.			DOC.		
RIF. B12D07			B16D04-ESE-D2-01		
COPIA					
CONTROLLATA <input type="checkbox"/>					
NON CONTROLLATA <input type="checkbox"/>					

Mod. PQ0403Bi-01



endaco s.r.l. Società di Ingegneria

Piazza Lamarmora, 12 10015 Ivrea (TO) - Tel. +39 0125 48063 Fax +39 0125 648007 e-mail admin@endaco.com

COMUNE DI MONTANARO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO

DEL 3° LOTTO DEL CANALE SCOLMATORE NORD

IMPORTO FINANZIAMENTO € 420'000,00

SCHEMA DI CONTRATTO

Importo disponibile per lavori :	a) assoggettati a ribasso	€.	274'000,00
	b) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	13'000,00
	TOTALE	€.	287'000,00

_____ lì _____

Redatto da

Visto :

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto lavori di "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 3° LOTTO DEL CANALE SCOLMATORE NORD" nel Comune di Montanaro, per un importo finanziato di €. 420'000,00.

Articolo 2

Importo del contratto

I lavori saranno appaltati **a corpo**.

L'ammontare complessivo dell'appalto è stato preventivato in €. 287'000,00 (diconsi Euro duecentottasettemila/00) di cui €. 13'000,00 (diconsi Euro tredicimila/00) per oneri di sicurezza D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i. esclusi dall'offerta di ribasso.

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori come risultante dall'applicazione del ribasso offerto dell'aggiudicatario in fase di gara sull'importo dei lavori a base d'asta, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza, non oggetto dell'offerta ai sensi dell'art. 100, commi 1 e 5, primo periodo e del punto 4.1.4 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il prezzo più basso dovrà altresì essere determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con riferimento all'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nella relazione e negli elaborati grafici di progetto, per l'importo totale di €. 420'000,00, sono complessivamente articolati nella categoria prevalente OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, per un importo di €. 287'000,00.

Come citato nell'art.59 comma 5bis del Dlgs n°50/2016, per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura

Articolo 3

Osservanza del Capitolato Generale, Leggi e Regolamenti

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto di appalto e nei suoi allegati, compreso il Capitolato Speciale, l'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, regolamenti vigenti e s.m.i.

L'appaltatore dovrà, inoltre, puntualmente rispettare le disposizioni emanate in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso con specifico riferimento alla legge 19/03/1990 n. 55 e successive, al DPCM 11/05/1991 n. 187, al D.Lgs. 08/08/94 n. 490 ed agli artt. 34 e 35 della L. 11/02/1994 n. 190.

Articolo 4

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed il D.P.R. 207/2010, anche se non materialmente allegati, il Capitolato Speciale, l'Elenco dei Prezzi Unitari, il presente Schema di contratto, i Disegni ed il Piano delle Misure di Sicurezza D.Lgs. 81/2008.

Articolo 5

Garanzie e coperture assicurative

Con riferimento all'art.93 e art.103 del D.lgs 18 aprile 2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La somma assicurata dovrà essere pari ad €, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari al 5% della somma assicurata, con i minimi e massimi stabiliti dal medesimo sopracitato art. 103 del D.lgs 18 aprile 2016 n.50.

Articolo 6

Sospensioni e riprese dei lavori, proroghe

Potranno essere concesse eventuali SOSPENSIONI dei lavori, come specificato all'art. 107 del D.lgs 18 aprile 2016, qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Articolo 7

Lavori eventuali non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 106 del D.lgs 18 aprile 2016 n.50.

Articolo 8

Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, sono ad escluso carico dell'appaltatore.

Articolo 9

Sub-appalti

E' fatto divieto all'appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi. Potrà tuttavia essere ammesso, previa autorizzazione del Concedente e su proposta del Committente, nel rispetto delle leggi regolanti la materia ed in particolare della legge 13/09/1982 n. 646 e successive modificazioni, della legge 19/03/1990 n. 55 e del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 l'affidamento in subappalto per le sole lavorazioni indicate dall'appaltatore all'atto dell'offerta.

Le eventuali richieste di autorizzazione per i subaffidamenti delle suddette lavorazioni dovranno essere redatte in conformità ai disposti dell'art. 105, comma 18, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Nel caso in cui venga concessa l'autorizzazione da parte del Concedente, l'appaltatore resterà comunque unico responsabile nei confronti del Committente e del Concedente, sollevando totalmente i medesimi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subaffittuarie o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza delle opere subaffidate.

Il periodo di tempo comunque necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subaffidamento non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori né potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa ad indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta.

Articolo 10

Consegna – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penale per il ritardo

Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

La notifica all'Appaltatore può essere effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o apparecchio facsimile (fax).

All'atto della consegna, la D.L. dovrà fornire all'Appaltatore:

a) 1 copia dei disegni di progetto, con addebito spese a carico dell'Appaltatore;

b) l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui dovrà riferirsi nell'esecuzione delle opere.

L'Impresa ha l'obbligo di comunicare, sin dalla data della consegna, il nominativo (completo di tutte le generalità) del proprio Direttore di cantiere intendendosi in difetto comunque responsabile l'Impresa.

Dovranno altresì essere comunicati i nominativi (completi di tutte le generalità) di tutti i soggetti individuati nella parte anagrafica del piano di sicurezza e coordinamento dell'impresa stessa e di tutti i suoi sub-appaltatori e/o fornitori in opera di materiali, fornitori di noli a caldo ovvero altri soggetti coinvolti nelle attività di cantiere siano essi imprese o lavoratori autonomi.

Prima di dare inizio ai lavori l'Impresa è tenuta ad informarsi, salvo quanto previsto sul piano di sicurezza e coordinamento, se i lavori stessi vengono ad interessare opere preesistenti quali cavi telegrafici, telefonici ed elettrici, condutture per acquedotti, oleodotti, metanodotti, etc.

In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere, la data presumibile della esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle accennate opere. L'Impresa dovrà perciò, d'accordo con gli enti proprietari delle opere citate:

- 1) eseguire tutti gli ulteriori scavi di indagine che fossero necessari per verificare l'esatta posizione delle opere del sottosuolo, informando opportunamente gli enti proprietari.
- 2) predisporre una mappa dettagliata ed aggiornata dei servizi per la D.L.. Tale mappa dovrà essere elaborata e consegnata prima dell'inizio dei lavori.
- 3) usare d'accordo con la D.L. ed il C.P.E., gli accorgimenti necessari;
- 4) fare a proprie spese le opere provvisorie che rendessero facile il superamento di difficoltà il tutto con cura ed attenzione, in modo da evitare lagnanze di sorta all'Amministrazione, la quale dovrà soltanto firmare gli eventuali disegni ed accordi con gli enti, che le venissero proposti, e che sono necessari alla coesistenza delle opere nuove con quelle preesistenti.

Per tutte le pratiche, le intimazioni e gli ordini dipendenti da quanto sopra specificato, compresi gli oneri ai quali l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni, compresi gli scavi di indagine, nessun aumento di prezzo verrà riconosciuto all'Impresa, essendone tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari.

Qualora, nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli enti proprietari delle opere danneggiate, alla Direzione Lavori ed al C.P.E..

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabilità è l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione Comunale da qualunque vertenza, sia essa civile o penale.

L'impresa ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 120 naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Qualora l'impresa non ottemperi alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento ovvero a specifiche prescrizioni del C.P.E., verrà applicata all'impresa stessa una penalità di € 1'000,00 (euro mille/00) ogni qualvolta il C.P.E. dovesse interrompere una lavorazione ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera f del D.Lgs. 81/2008, salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 1 lettera e dello stesso decreto legislativo ed il pagamento di qualsiasi danno patito dall'Amministrazione derivante da queste negligenze da parte dell'impresa.

Articolo 11

Anticipazioni e pagamenti in acconto

Ai sensi dell'art.35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, nonché del recupero graduale dell'anticipazione e dell'eventuale detrazione per fidejussione, risultante dai documenti contabili di cui all'art. 195 del D.P.R. 207/2010, raggiunga il 25% dell'importo contrattuale.

La contabilizzazione dei lavori a corpo avverrà per stati di avanzamento lavori su valutazioni effettuate dalla D.L. in contraddittorio con l'impresa.

Gli oneri relativi al piano di sicurezza L. 81/2008, esclusi dall'offerta di ribasso, verranno pagati a stato di avanzamento lavori.

Come indicato all'art. 43 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, esclusivamente al solo fine della redazione dei S.A.L. ed al conseguente pagamento in corso d'opera degli acconti, gli importi dei gruppi delle lavorazioni omogenee dei lavori a corpo ed a misura vengono disaggregati nelle componenti principali così come indicato nelle tabelle seguenti:

Lavori a corpo - Componenti principali dei gruppi di lavorazioni omogenee

Scavi e riporti	€	49 008.69	17.09%
Conglomerati cementizi semplici ed armati	€	7 986.79	2.79%
Sovrastrutture stradali e pavimentazioni	€	3 551.16	1.24%
Opere di difesa, gabbioni metallici, scogliere	€	190 977.70	66.60%
Opere per la cura della vegetazione e la corretta fruizione delle aree verdi	€	8 738.13	3.05%
Manufatti metallici	€	13 655.44	4.76%
Oneri specifici per la sicurezza	€	12 834.50	4.48%
Totale	€	286 752.41	100.00%
Arrotondamenti	€	247.59	
Totale lavori a corpo	€	287 000.00	

I materiali approvvigionati in cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 180 del D.P.R. 207/2010, compresi negli stati di avanzamento. L'impresa però resta sempre l'unica responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego.

Ai sensi dell'art.107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'[articolo 1382 del codice civile](#) e **secondo criteri individuati nel decreto di cui all'[articolo 111, comma 1](#).**

Articolo 12

Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore, saranno accertati nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

Articolo 13

Conto finale e certificato di regolare esecuzione

Ultimati i lavori, l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta alla Direzione Lavori che provvederà così entro 10 giorni alla visita ed alle verifiche di constatazione.

L'impresa avrà l'obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni per i lavori di controllo, scoprimento e successivo ripristino delle opere.

In contraddittorio con l'Appaltatore, la Direzione Lavori redigerà il verbale di ultimazione lavori.

Se dalla visita di accertamento di ultimazione lavori risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, l'impresa dovrà eseguire nel tempo prescritto i lavori ordinatili; questo periodo conterà a tutti gli effetti come tempo impiegato.

Solo dopo la constatazione di accettabilità delle opere si redigerà il verbale di ultimazione lavori.

L'Appaltatore resta così esonerato dalla custodia delle opere, già prima del collaudo, ma continua a rispondere della manutenzione ordinaria e straordinaria e di tutti i difetti derivanti da vizio o negligenza di esecuzione o da imperfezione sui materiali.

A tutti gli effetti però, anche per la decorrenza di termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente solo al momento dell'approvazione del collaudo.

Il conto finale, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, verrà consegnato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato entro il primo trimestre successivo alla data di ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce in nessun caso presupposto di accettazione dell'opera e dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 1666 del C.C.

L'Appaltatore, salvo quanto disposto dall'art. 1666, secondo comma C.C., risponde per le difformità e i vizi dell'opera, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 14

Collaudo

Si prescrive che la visita di collaudo e le operazioni necessarie per l'emissione del certificato di collaudo finale dovranno avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori.

Tutte le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo, ivi compresa la emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'Amministrazione appaltante, devono essere compiute entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per l'oggetto della collaudazione si rimanda al Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2010, precisando che l'Impresa dovrà presentare al collaudatore il DURC rilasciato dagli istituti assicurativi (INAM, INAIL, INPS).

Tutte le spese di collaudo, tanto statico quanto tecnico-amministrativo, saranno a carico dell'Impresa.

La visita ed il procedimento di collaudazione dovranno avvenire come prescritto dagli articoli 222/223 del D.P.R. 207/2010.

Il certificato di collaudo avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso. Esso si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Articolo 15

Espropri, occupazioni ed asservimenti

L'Amministrazione appaltante provvederà a sue cure e spese ad ottenere il decreto di occupazione delle aree da occupare temporaneamente, da asservire o da espropriare.

L'Impresa provvederà, invece, a sue cure e spese a tutte le ulteriori eventuali occupazioni temporanee che potranno rendersi necessarie per impianto dei cantieri, relativi accessi, per la discarica dei materiali inutilizzabili, per eventuali cave di prestito, ecc.

Le indennità di occupazione, servitù e di esproprio sono a carico dell'Amministrazione Appaltante, così come le spese per ottenere i relativi decreti di asservimento e di esproprio.

Qualora, al momento della consegna dei lavori, l'Amministrazione appaltante non avesse ancora ottenuto il decreto di occupazione di urgenza (o il permesso bonario di occupazione) di tutte le aree, la D.L. procederà alla consegna parziale limitatamente alle aree disponibili.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese per la risistemazione dei termini di confine eventualmente manomessi durante le operazioni di movimenti di terra, ivi incluse le prestazioni del professionista incaricato di comune accordo dai proprietari dei fondi confinanti.

Articolo 16

Personale dell'impresa – Disciplina dei cantieri

L'Impresa dovrà realizzare i lavori con personale idoneo di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità.

Detto personale, dovrà essere di gradimento della Direzione dei lavori, la quale ha diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori, senza specificarne il motivo e senza l'obbligo a rispondere delle conseguenze.

Articolo 17

Piani di sicurezza

L'attuazione delle prescrizioni di sicurezza e di salute nel cantiere dovrà essere conforme ai disposti del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 e del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

L'accettazione e la gestione del piano di sicurezza e coordinamento e la redazione per la parte relativa ai piani di sicurezza particolari, per le imprese appaltatrici, subappaltatrici e fornitrici dei materiali in opera costituisce adempimento delle norme previste dal D.Lgs81/08 e s.m.i.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà improntare il proprio cantiere tenendo in considerazione quanto riportato nel piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (coordinatore per la progettazione).

L'attuazione da parte dell'impresa del piano di sicurezza compete al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

L'impresa esecutrice può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. Tali proposte dovranno essere, in ogni caso, migliorative delle condizioni di sicurezza previste dal piano e non potranno prevedere oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

L'impresa dovrà fornire al coordinatore per l'esecuzione dei lavori i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza ai quali almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori verrà messo a disposizione copia del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei vari piani di sicurezza.

Resta a carico dell'impresa la redazione dei piani di sicurezza particolari previsti da specifiche disposizioni di legge quali ad esempio il programma di demolizione (ex D.P.R. 164/56), il piano di smontamento, il piano antinfortunistico relativo al trasporto e montaggio dei prefabbricati (ex Circ. Min. Lav. 13/82), ecc. Detti piani dovranno essere consegnati alla stazione appaltante (nella veste del Direttore dei Lavori e in copia al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori) nonchè (quando previsto) alle autorità competenti secondo le modalità ed i tempi previsti dalle norme specifiche.

L'impresa dovrà inoltre consegnare al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori la documentazione relativa ad attrezzature e macchinari previsti dal progetto, al fine di completare la parte ad essi relativa nel fascicolo tecnico previsto dall'art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008.

Nel cartello di cantiere dovranno essere indicati il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Le violazioni del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell'appaltatore, del concessionario, nonché dei subappaltatori e cottimisti, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore deve redigere e consegnare all'Ente Appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 81/2008;
- b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Tali piani non potranno essere in contrasto con quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento e saranno pertanto vagliati da parte dell'Amministrazione Comunale, che si riserva pertanto di richiedere eventuali modifiche.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Articolo 18

Oneri ed obblighi diversi dell'appaltatore – Responsabilità dell'appaltatore

Si intendono compresi e compensati nel prezzo dei lavori, e perciò a totale carico dell'Appaltatore, gli oneri generali derivanti dal rispetto della normativa vigente nonché delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 207/2010, dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. nonché dal CSA e dai seguenti prescrittivi oneri, obblighi e responsabilità :

- Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere.
- Le spese di contratto che si dovessero rendere necessarie (bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme) e quanto altro richiamato dal presente Capitolato Speciale d'appalto, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie eliografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni di appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti; le spese di copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati; le eventuali spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo finale totale.
- Le spese necessarie alla costituzione delle cauzioni e per la loro reintegrazione in caso di uso da parte dell'ente Appaltante, nonché le spese per fidejussioni, polizze assicurative ed altre garanzie prestate a qualunque titolo.
- Le spese per la costituzione del domicilio nel Comune in cui si svolgono i lavori.
- Le spese relative alla realizzazione ed al mantenimento della segnaletica stradale, nelle aree interessate dall'esecuzione dei lavori, oltre alle segnalazioni necessarie per disciplinare ed orientare il traffico sino all'interno dell'area in cui si deve eseguire l'intervento, evitando le interferenze con il traffico proprio di quell'area e del territorio circostante.
- Per quanto riguarda la segnaletica, l'impresa dovrà, in particolare, attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla D.L. o dal Comando di Polizia municipale; dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel regolamento emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495 e del nuovo codice della strada emanato con D.L. 30/04/1992 n. 285 e il Capitolato Speciale dei disegni stradali predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP. e successive modifiche.
- Le spese d'installazione, la manutenzione e l'alimentazione, per tutta la durata dei lavori, degli impianti di cantiere; per la fornitura di energia elettrica, acqua, ecc., allacciamenti, posizionamenti dei quadri, derivazioni, devono essere effettuati previo accordo sulle modalità con la Direzione dei lavori e nel rispetto delle indicazioni e condizioni imposte dalla proprietà del sito. Si conviene espressamente che per l'eventuale interruzione di erogazione di energia elettrica o di variazione di tensione, non potranno essere motivate richieste di compensi aggiuntivi da parte dell'Appaltatore né ridurre la sua responsabilità circa l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Sarà altresì cura dell'Appaltatore disdire le varie utenze elettriche alla consegna dell'opera, previo accordo con l'Ente Appaltante. A carico dell'Appaltatore sono eventuali allacciamenti, derivazioni ed esercizio fra punto di erogazione assegnato ed i vari luoghi di utilizzo, nonché i relativi consumi. Allacciamenti e derivazioni devono essere preventivamente concordati con la Direzione dei lavori.
- I movimenti terra ed ogni altro onere relativo alla formazione dei cantieri attrezzati, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere con idonee barriere protettive secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e del piano di sicurezza, nonché la pulizia e la manutenzione dei cantieri, l'inghiaimento e la sistemazione delle loro strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette a tutti i lavori.
- La costruzione, nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
- L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami e di fornitura di acqua potabile.
- La guardia e la sorveglianza sia di giorno e di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.

- Le prestazioni di tutto l'occorrente per il mantenimento dello scolo delle acque dei tombini privati e pubblici, compresi i canali artificiali ed uso irrigazione o di forza motrice, per il sostegno delle condutture sotterranee di qualunque natura (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, ecc.), di cui dovrà essere assicurata la continuità di esercizio; per l'assistenza nel corso dei lavori di protezione dei sottoservizi con i quali interferiscono le condotte.
- Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati ai lati delle opere da eseguire.
- La costruzione, il mantenimento e la rimozione finale di ponteggi, di passerelle, ponti ed opere provvisorie in genere per l'accesso a fabbricati, alle aree di cantiere, in quel numero e in quella località che di volta in volta saranno prescritti dalla direzione lavori, senza che l'impresa possa fare eccezioni o chiedere compensi per tali opere o per maggior soggezione nel lavoro; ove necessario i ponti dovranno essere provvisti di solido e sicuro parapetto. In particolare, l'Appaltatore dovrà garantire, durante il corso di tutti i lavori, l'accesso pedonale e veicolare ai residenti ed ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza alle porte d'ingresso e passi carrai dei fabbricati e cortili a lato delle vie e piazze interessate dai lavori. Tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sopportare per quanto sopra specificato si intendono già compresi e compensati nel prezzo di appalto.
- Le opere ed installazioni temporanee e provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati, in esse comprendendo canali, fossi di scarico, stazioni di pompaggio di acque piovane, di risalita o di qualsiasi provenienza.
- L'allontanamento delle acque superficiali di origine meteorica o di infiltrazione.
- La fornitura, il mantenimento in efficienza, l'aggiornamento della cartellonistica, delle tabelle, delle eventuali segnalazioni luminose notturne e di quanti ulteriori servizi prescritti dall'ente Appaltante.
- La presenza in cantiere di un'autobotte piena d'acqua da utilizzare per limitare la produzione ed il deposito di polveri nelle aree interessate dai lavori ed in quelle adiacenti alle stesse.
- Tutti i lavori occorrenti alla manutenzione dei cantieri.
- Le spese di trasporto, di stoccaggio, di sollevamento e smaltimento di materiali e mezzi d'opera.
- Le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari ai lavori.
- Tutti i lavori e gli oneri occorrenti per un corretto esercizio dei cantieri.
- Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi ed alla predisposizione dei relativi elaborati grafici.
- Le spese occorrenti a prelevare campioni, in contraddittorio con il Direttore dei lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati allo scopo di effettuare verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
- La spesa per la custodia dei materiali nei luoghi di lavoro, ritenendo esonerato l'ente Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
- L'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai e qualsiasi altra struttura portante di significativa rilevanza statica.
- Gli oneri relativi al mantenimento, conservazione e guardania, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, dei macchinari, materiali ed attrezzature presenti in cantiere.
- La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.
- Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore e compensati dal prezzo d'appalto tutti gli oneri che egli dovrà sopportare per la ricerca, la riparazione dei sottoservizi (condutture di energia elettrica, gas, telefoniche, ecc.) presenti nei luoghi interessati dai lavori anche se non specificatamente indicati nel progetto, per tutte le pratiche ed autorizzazioni necessarie allo spostamento o rifacimento dei sottoservizi stessi.

- L'effettuazione delle prospezioni per l'individuazione e ricerca di eventuali trovanti o reperti archeologici lungo i tracciati dei sottoservizi e/o nelle aree di sedime di manufatti secondo le modalità ed indicazioni della Direzione dei lavori.
- L'obbligo a conservare tutte le servitù attive e passive esistenti nella zona in cui si svolgono i lavori dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Amministrazione Appaltante dovesse sopportare sotto tale rapporto. L'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni emanate dagli Enti gestori e proprietari (Comuni, Telecom, Enel, ecc.) anche se queste sono in contrasto con le prescrizioni progettuali. Detti oneri sono a carico dell'Appaltatore esonerando l'Amministrazione Appaltante della richiesta di compensi aggiuntivi. E', inoltre, obbligo ed onere dell'Appaltatore contattare tutti gli Enti i cui sottoservizi interessano le aree interessate dai lavori al fine che gli stessi Enti procedano al tracciamento in cantiere dei propri sottoservizi dei quali l'appaltatore dovrà tenere debita considerazione durante l'intera esecuzione dei lavori essendo lo stesso responsabile a sua cura e spese per eventuali danni e danneggiamenti ai quali dovrà provvedere senza che nulla gli venga riconosciuto.
- Gli oneri connessi alla redazione ed all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti diversi e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con l'esecuzione dei lavori e di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all'esecuzione delle opere appaltate. Infine, dovrà eseguire tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorità preposte (come, ISPEL, ASL, ENEL, ecc.), occorrenti per l'installazione ed il funzionamento delle opere, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di affiancare o sostituire in toto l'Appaltatore nei rapporti con gli Enti, le Amministrazioni, ecc. per l'ottenimento di visti, autorizzazioni, ecc. : in ogni caso all'Appaltatore competerà l'obbligo della predisposizione del materiale idoneo a supportare le pratiche di autorizzazione. L'ottenimento dei suddetti documenti, attestanti il corretto e legale utilizzo delle opere e/o parte di esse, è condizione essenziale per la redazione del certificato di collaudo totale, ovvero di collaudo intermedio parziale nel caso di presa in consegna anticipata, da parte dell'Ente Appaltante, di parte dell'opera; salvo rinuncia dell'ente Appaltante stesso. Pertanto, ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'Appaltatore verso l'Ente Appaltante. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'Appaltatore, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto.
- L'Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di concedere benestare alle ditte concessionarie di servizi (energia elettrica, gas, telefonia, ecc.) di eseguire eventuali ulteriori allacciamenti alle utenze e/o sostituire allacciamenti obsoleti ovvero tratti di linea senza che l'Appaltatore possa a questo titolo richiedere maggiori compensi sia a titolo di risarcimento sia di fermo cantiere, fermo restando che allo stesso Appaltatore sarà compensato a prezzi di elenco prezzi l'onere dello scavo nonché l'eventuale assistenza alla ditta concessionaria, rimanendo inteso altresì l'onere per l'Appaltatore delle azioni attinenti la sicurezza (D.Lgs. 81/2008) in caso di concomitanza di intervento sia da parte dell'Appaltatore medesimo che alla ditta concessionaria, onere che troverà compenso con l'allibramento dei prezzi di elenco afferenti lo scavo e l'assistenza.
- L'Appaltatore, poiché assume con l'Appalto in forma completa ed esclusiva l'onere e la responsabilità del conseguimento delle suddette approvazioni finali, formula l'offerta nella consapevolezza di dover realizzare il progetto con tutti gli eventuali aggiornamenti necessari a tali fini, concordati con gli organi competenti, prevedendone l'incidenza sul prezzo e sui tempi di esecuzione dei lavori. Restano esclusi solo gli oneri relativi ad aggiornamenti o modifiche richiesti dalle Autorità competenti che, sebbene giudicati da questi necessari per il conseguimento delle relative autorizzazioni, permessi e certificati, non potessero tuttavia essere previsti dall'Appaltatore in sede di offerta, nè attraverso la consultazione di norme, leggi, prescrizioni, nè attraverso la preventiva consultazione degli organi di controllo preposti dalle suddette Autorità.
- In conformità a quanto disposto dal Ministero dei Lavori Pubblici – GABINETTO con circolare n. 17290/UL in data 01/06/1990 la Ditta assuntrice è obbligata a curare l'esposizione nei cantieri della prescritta tabella, indicante la località di esecuzione dei lavori, l'oggetto e l'importo degli stessi l'oggetto dei lavori, l'impresa esecutrice, il progettista, il Direttore e l'Assistente dei Lavori, inoltre in applicazione ai contenuti del D.Lgs. 81/2008 su detto cartello dovrà essere indicato il nominativo del Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione delle opere, nonché quant'altro indicato nello schema esplicativo allegato alla predetta circolare n. 17290/UL del 1990.

- La tabella sarà di metri 3x2 in due telai accoppiabili con bulloni, del tipo depositato presso il Ministero del LL.PP., con intelaiatura a nido d'ape, scritti a vernice ad olio su fondo bianco o idropittura lavabile, e dovrà contenere anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici o cottimiste, nonché i dati di cui al comma 3 dell'art. 18, 6° comma, della L. 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 24, 2° comma, del D.L. 19 dicembre 1991 n. 40.
- Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sarà applicata all'Impresa una penale di €. 130,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di €. 26,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello della posizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.
- Il pagamento all'impresa delle somme accantonate e della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del Lavoro non sia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita, senza che per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l'impresa possa opporre eccezione o richieste di risarcimenti danni.
- Qualora l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l'Amministrazione sarà in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico dell'Impresa. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa, questi saranno fatti d'Ufficio e l'Amministrazione tratterà pari importo sul successivo acconto.
- Gli oneri connessi alla redazione di tutti gli elaborati relativi alle opere in cemento armato costituiti da relazione di calcolo, carpenterie ed armature opere in c.a.
- Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente al prezzo a corpo offerto, per cui nessun compenso spetta all'Impresa neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
- Si precisa che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati l'impresa dovrà tenere conto nella propria offerta.

Articolo 19

Disposizioni generali relative al pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo delle lavorazioni eseguito è previsto [a corpo](#).

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori saranno quelli dell'elenco prezzi in calce al Capitolato Speciale d'Appalto al netto del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria.

Essi devono intendersi comprensivi di :

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi e tasse, cali, perdite, sprechi, spese generali, beneficio dell'impresa, e quanto a piè d'opera sul luogo dell'impiego;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili dei mestieri nonché la quota per assicurazioni sociali ed accessori di ogni genere, spese generali, beneficio dell'impresa, ecc;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso, sono, inoltre, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali ed il beneficio dell'impresa; si intendono altresì compensati nei prezzi le spese per il personale necessario per il funzionamento dei macchinari, con tutti gli oneri relativi, le spese per il carburante, per l'energia elettrica, per gli oli, per i grassi e quanto occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati.
- d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per mezzi d'opera, per assicurazioni di ogni specie, per la fornitura, trasporto, carico, scarico, manipolazione e pose in opera dei vari materiali, tutti i dazi e le imposte di ogni genere, nessuna esclusa, le indennità di cava, l'apertura di passaggi provvisori, le occupazioni di terreni con relativi oneri per l'impianto dei cantieri e per il deposito dei materiali di rifiuto; tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, le spese provvisorie di ogni genere ed entità, le spese generali, il beneficio dell'impresa e quant'altro possa occorrere per dare le opere complete a regola d'arte.

I prezzi medesimi, per i lavori a misura, nonché i prezzi e compensi a corpo, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale, si intendono offerti dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 133 del codice contratti L. 163/2006.

Articolo 20

I.V.A.

Ai sensi del D.P.R. 25/10/1975 n. 633, l'appaltatore dovrà assolvere agli adempimenti relativi all'I.V.A. con diritto, da parte dell'Amministrazione, al rimborso a norma di legge.

Articolo 21

Controversie

Quando sorgessero contestazioni o controversie tra la Stazione Appaltante e l'Impresa, è escluso il ricorso all'arbitrato e la competenza spetta al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Redatto da _____

VISTO : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(_____)